

Regolamento Interno

Norme per la istituzione e la gestione delle sezioni staccate

[Predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15, giusta delibera n. 5/15 del 15/09/15, e approvato dall'Assemblea dei Soci con del. n. 01/16 il 16/04/2016]

Art. 1 – Il Consiglio Direttivo (CD) dell'AFAA, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, allo scopo di rendere più efficace e funzionale l'attività dell'Associazione per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie di cui all'art. 4 dello Statuto, promuove la costituzione di Sezioni Periferiche, stimolandone e coordinandone l'attività.

Le suddette sezioni perseguono le finalità dell'AFAA condividendone lo statuto, i regolamenti e le linee programmatiche.

Art. 2 – Possono essere istituite Sezioni staccate in quei territori dove sono presenti almeno tre famiglie adottive e/o affidatarie. Il CD, con delibera motivata, può derogare a tale limite.

Art. 3 - Il CD, autonomamente, verificata la disponibilità degli interessati, o su richiesta dei soci del territorio corrispondente, con propria delibera istituisce sezioni staccate e, tra i soci del territorio individuato quale sede della sezione, individua e nomina il Coordinatore e il Gruppo di Coordinamento Territoriale (GCT) composto da un minimo di tre componenti e un massimo di 5, compreso il Coordinatore. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, debitamente documentate.

Art. 4 - Il Coordinatore e il Gruppo di Coordinamento Territoriale restano in carica per tutto il periodo di validità del CD che li ha nominati. L'incarico può essere riconfermato dal CD subentrante. La perdita della qualifica di socio, così come stabiliti dallo Statuto all'art. 7, comporta la decadenza della carica. Il CD può, in qualsiasi momento, sospendere o revocare dall'incarico il coordinatore e/o i componenti del GCT per inadempienza e per tutti i casi di inosservanza dello statuto e/o dei regolamenti dell'associazione.

Art. 5 - In sede di prima convocazione, il Gruppo di Coordinamento Territoriale, presieduto dal Coordinatore, individua la sede della sezione, le modalità di convocazione dello stesso e, se lo ritiene opportuno, redige un regolamento della sezione. Il Coordinatore convoca il GCT ogni qual volta lo ritiene opportuno o su specifica richiesta dei due terzi del Gruppo di coordinamento e invia copia dell'odg al Consiglio Direttivo. Di ogni riunione del GCT è redatto apposito verbale a cura del segretario individuato dal coordinatore. Le deliberazioni adottate vengono trasmesse al CD.

Art. 6 - Il Coordinatore ha il diritto a partecipare alle riunioni del CD, senza diritto di voto.

Art. 7 - Nel rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni e delle direttive emanate dal CD, e per il perseguimento dei fini dell'Associazione, le sezioni sono libere di intrecciare rapporti operativi fra loro e con le

altre realtà istituzionali e del volontariato attive nello stesso ambito territoriale, così come possono stilare un proprio programma operativo da sottoporre al CD. La rappresentanza esterna e legale dell'AFAA resta, come sancito dallo Statuto all'art 19, in capo al Presidente.

Art. 8 - Il Coordinatore redige annualmente una relazione circa l'andamento delle attività della Sezione e il piano programmatico che sottopone all'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci.

Art. 9 - Il GCT tiene un elenco aggiornato dei Soci residenti nell'ambito territoriale di pertinenza. Per le spese di gestione é autorizzato ad un impegno sino al 50% delle quote associative afferenti all'ambito di propria competenza. Per tutte le altre spese, ivi comprese il rimborso spese, il GCT deve essere preventivamente autorizzato dal CD. Il Tesoriere dell'AFAA provvederà ai relativi pagamenti sulla base di rendicontazione e dopo autorizzazione del CD.

Art. 10 – Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, ha validità lo Statuto dell'Associazione.